

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 9 marzo 2009, n. 1

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19)

1. *Il comma 10 dell'articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), è sostituito dal seguente:*

“10. Per le strutture di cui all'articolo 42, comma 4, e all'articolo 43, comma 5, l'assegnazione della quota di spesa di

parte sanitaria, successivamente all'autorizzazione al funzionamento di cui al presente articolo, è subordinata alla ricognizione del fabbisogno di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria), così come integrato dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.40”.

Art. 2

(Integrazione all'articolo 53 della l.r. 19/2006)

1. *Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 19/2006 è aggiunta la seguente :*

“e bis) registro dei servizi autorizzati come sportelli sociali, sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, centri di ascolto per le famiglie e servizi a sostegno della genitorialità.”.

Art. 3

(Modifica al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4, di attuazione della l.r. 19/2006)

1. *Il comma 2 dell'articolo 35 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della l.r. 19/2006, così come modificato dall'articolo 11 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, è sostituito dal seguente:*

“2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l'autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali competenti, nel rispetto della programmazione sociale regionale.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 9 marzo 2009

VENDOLA